

DECISIONE (UE) 2019/434 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2019

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità»

[notificata con il numero C(2019) 1545]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità» è il seguente: «Il diritto all'istruzione inclusiva dei bambini e degli adulti con disabilità all'interno dell'Unione europea».
- (2) Questa proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Oltre 70 milioni di cittadini dell'UE sono affetti da una disabilità e 15 milioni di bambini hanno esigenze educative speciali. I bambini e gli adulti con disabilità incontrano ostacoli eccessivi nell'esercizio del loro diritto a un'istruzione inclusiva di qualità. Molti di essi vengono messi in istituti separati e quelli che frequentano strutture educative tradizionali spesso ricevono un sostegno inadeguato. Invitiamo la Commissione a elaborare un progetto di legge su un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che garantisca che nessun bambino resti indietro per quanto riguarda i servizi di intervento precoce, l'istruzione e la transizione verso il mercato del lavoro.»
- (3) L'allegato della proposta d'iniziativa dei cittadini indica i settori specifici che dovrebbero fare parte di un quadro comune dell'UE in materia di istruzione inclusiva, che può essere articolato in base ai seguenti aspetti: «intervento precoce, abilitazione e riabilitazione»; «individuazione — esame delle necessità degli alunni — segnalazione per l'intervento precoce — intervento su richiesta»; «adeguata istruzione pubblica gratuita»; «clausola di divieto di respingimento»; «coinvolgimento dei genitori»; «ambiente meno restrittivo»; «piano d'istruzione personalizzato (PIP)»; «meccanismi di valutazione alternativi e certificazioni basate sulle abilità»; «transizione verso il mercato del lavoro»; «non discriminazione» «sviluppo personale e formazione degli insegnanti».
- (4) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (5) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (6) I trattati, ai fini della loro applicazione, prevedono l'adozione:
 - di atti giuridici volti a combattere le discriminazioni fondate sulla disabilità, sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - allo scopo di sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici che prevedano misure di incentivazione per sostenere, coordinare o integrare le azioni degli Stati membri, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle loro disposizioni legislative e regolamentari, sulla base dell'articolo 165, paragrafo 2, quarto trattino, e paragrafo 4 TFUE;
 - allo scopo di migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, di raccomandazioni del Consiglio o di altri atti giuridici ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, sulla base dell'articolo 166, paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 4 TFUE.

(1) GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

